

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, Servizio per gli affari istituzionali e il sistema delle autonomie locali, 14 ottobre 2008, prot. n. 15909

Oggetto: comunicazione istituzionale. Rivista di informazione locale.

Un consigliere comunale chiede di conoscere un parere in merito alla disciplina cui è soggetta la pubblicazione di una rivista, curata da una casa editrice a proprie spese, rivolta alla collettività locale. Caratteristiche della rivista in esame sono: di essere inserita nel sito web del Comune, di recare al proprio interno il logo comunale, di comprendere diversi articoli afferenti l'attività comunale nonché di recare dichiarazioni degli amministratori dell'ente.

Più in particolare, desidera sapere se tale pubblicazione possa ricondursi alla categoria delle comunicazioni istituzionali e se sia soggetta all'osservanza delle disposizioni vigenti in tema di par condicio tra le rappresentanze consiliari ed alla normativa in tema di comunicazioni durante la campagna elettorale.

La legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina della attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni), in base a quanto affermato dall'articolo 1, comma 1, disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni e, ai sensi del comma 2, trova applicazione anche ai comuni.

Le attività di informazione e di comunicazione, cui fa riferimento la legge 150/2000, sono, tra le altre, quelle finalizzate ad illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; a promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; a promuovere l'immagine delle amministrazioni, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi di importanza locale.

Da quanto sopra, pare potersi dedurre che i contenuti della rivista in esame possano rientrare tra quelli costituenti attività di comunicazione istituzionale.

Quanto al fatto che la rivista sia gestita da una casa editrice, senza oneri a carico del Comune, si ritiene che questo non sia elemento che impedisce di considerare le informazioni ivi contenute quali comunicazioni istituzionali dell'ente. Al riguardo, l'articolo 1, comma 4, della legge 150/2000 considera attività di comunicazione istituzionale, tra le altre elencate dalla norma, "la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alla collettività e ad altri enti, attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa".

Il successivo articolo 2, al comma 2 recita, poi, che: "Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali."

Si consideri, inoltre, che la rivista in oggetto è riportata sul sito web comunale, sotto la voce "giornalino comunale", con ciò facendo intendere la volontà dell'amministrazione di considerare come proprio lo stampato di cui trattasi.

Per quanto concerne l'osservanza delle disposizioni vigenti in tema di par condicio tra le rappresentanze consiliari si osserva come la legge 150/2000 nulla dispone in relazione alla ripartizione degli spazi di comunicazione istituzionale tra maggioranza e opposizione. Una tale scelta appare, in effetti, giustificata ove si rifletta sui contenuti che la comunicazione istituzionale dovrebbe avere, in base alla legge statale. Non sembra, pertanto, sussistere alcun obbligo giuridico di riservare parte della rivista alla comunicazione delle opposizioni.

Nel contempo, sembra opportuno precisare che ai consiglieri di maggioranza e di opposizione dovrebbe essere garantita parità di accesso agli spazi da destinare all'informazione dei cittadini, nel rispetto del principio di non discriminazione, considerato che ruolo e funzioni degli stessi sono definiti unitariamente, indipendentemente dalle appartenenze politiche, nel contesto del Testo unico degli enti locali. Pertanto, ove nella rivista fossero accettati contributi da parte di consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare, dovrebbe parimenti essere consentita la pubblicazione di notizie da parte dei consiglieri di opposizione.

Da ultimo, quanto alla disciplina da applicare alle comunicazioni istituzionali in tempo di campagna elettorale, si ricorda come la legge 22 febbraio 2000, n. 28, all'articolo 9, comma 1, dispone che: "Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni."

L'obiettivo che si è proposto il legislatore nell'approvare questa norma è stato quello di evitare che l'attività di comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni si intrecci con l'attività di propaganda elettorale e che gli eletti uscenti possano utilizzare una posizione di vantaggio istituzionale, derivante dal loro ruolo di amministratori in carica, rispetto agli sfidanti: tutto ciò anche in rispetto del principio, dettato dall'articolo 97 della Costituzione,

dell'imparzialità dell'azione dei pubblici uffici.

La norma esclude dall'applicazione del divieto la comunicazione pubblica indispensabile per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; se ne deduce, quindi, che l'obiettivo del legislatore non è quello dell'azzeramento della comunicazione istituzionale delle amministrazioni pubbliche nel periodo precedente le elezioni, bensì quello di ridurre ogni forma di propaganda surrettizia.

Ne consegue che il divieto risulta riferito alla comunicazione concepita come mezzo di promozione dell'immagine dell'ente o dei protagonisti della competizione elettorale, restando salva la comunicazione intesa come servizio necessario ai cittadini ¹.

¹ In questo senso si è espressa l'allora Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, Servizio elettorale, con circolare del 13 marzo 2007, prot. n. 4059/1.5.3.